

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
per LA FORNITURA DI DIVISE E CALZATURE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA
MUNICIPALE

PARTE A – Condizioni Generali

Premessa

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di capi di vestiario della divisa estiva ed invernale, comprese le calzature e gli ulteriori articoli di buffetteria, per gli operatori della Polizia Municipale dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello.

ARTICOLO 1 – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura dei capi di vestiario della divisa estiva ed invernale, comprese le calzature, spettanti agli Agenti di Polizia Municipale dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello (da qui in poi Unione) per l'anno 2019

1. Tutti i prodotti dovranno essere conformi:
 - alle caratteristiche tecniche indicate nella Parte B del presente Capitolato
 - ai requisiti prescritti nel Regolamento di attuazione dell'art.12 della L.R. 3 aprile 2006, approvato con Decreto della Giunta Regionale n.6/R del 02/03/2009 e pubblicato sul Burt n.5 del 11/03/2009 ed etichettati secondo la normativa vigente,
 - alla normativa italiana e europea relativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare con riferimento ai dispositivi di protezione individuale.
2. Tutti i prodotti dovranno inoltre rispettare i requisiti tecnici di cui all'allegato 3 al D.M. 11 gennaio 2017 "Criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili" e di cui al D.M. 17 maggio 2018, "Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ovvero Criteri Ambientali Minimi, abbreviati CAM).
3. Tutti i prodotti dovranno essere garantiti da difetti di fabbrica per almeno 24 mesi decorrenti dalla data di consegna
4. Le tipologie e le caratteristiche tecniche dei capi richiesti sono specificate nel presente articolo e nella "PARTE B – CARATTERISTICHE TECNICHE" del Capitolato Speciale d'Appalto.
Si precisa che le caratteristiche tecniche del vestiario, delle calzature e degli accessori sono da intendersi tassative, così come la rispondenza ai predetti Criteri Ambientali Minimi.
5. I capi vestiario e le calzature dovranno essere della migliore qualità e conformi alle normative sopra richiamate nel presente articolo. Il fornitore, dietro richiesta, ha l'obbligo di esibire all'Unione le fatture e i documenti atti a comprovare la provenienza dei vari materiali ed è sempre ed unicamente responsabile della conservazione degli stessi documenti
6. La fornitura delle divise dovrà avvenire su misura di ciascun dipendente a cura e spese della ditta aggiudicataria. Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà effettuare una o più prove (secondo necessità) e si impegnerà ad effettuare qualsiasi correzione o riparazione derivante da difetti di confezione o da errate rilevazioni di misure per garantire la perfetta vestibilità del capo. Per quanto riguarda le calzature la rilevazione delle misure dovrà avvenire mediante una apposita scalatura dei numeri in modo da effettuare l'esatta rilevazione della calzatura.
7. La fornitura comprende le prestazioni di servizio di rilevazione delle taglie in loco, adeguamenti sartoriali, imballaggio, trasporto, ritiro e consegna delle sostituzioni che si renderanno necessarie, come descritte nel presente capitolato all'art. 2.

ART. 2 - MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA FORNITURA

1. La fornitura si intende comprensiva:

- della rilevazione delle taglie degli agenti (anche di nuova assunzione),
 - degli interventi sartoriali finalizzati alla perfetta vestibilità del capo e gli eventuali aggiustamenti e correzioni;
 - della consegna presso la sede del Comando di Polizia Municipale presso il Comune di Borgo San Lorenzo.
 - della garanzia da difetti di fabbrica della durata di 24 mesi decorrente dalla data di consegna
2. L'operatore economico aggiudicatario dovrà:
- effettuare la rilevazione delle taglie presso la sede comunale, entro 7 (sette) giorni dalla data riportata sull'ordinativo del Responsabile del Servizio Polizia Municipale e con le modalità che saranno definite nella stessa;
 - effettuare gli interventi sartoriali di correzione, riparazione derivante da difetti di confezionatura o da errate rilevazione delle taglie che, eventualmente, dovessero rendersi necessari per migliorare la vestibilità dei capi vestiario;
 - effettuare la consegna dell'ordine/i, presso il Distretto Polizia Municipale di Borgo San Lorenzo sito in Via degli Argini int, entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni, dalla data di ricevimento della lettera d'ordine mediante PEC;
 - effettuare, a propria cura e spese, la/e consegna/e dei capi vestiario suddivisi in singoli pacchi intestati a ciascun dipendente avente diritto;

L'operatore economico dovrà mettere a disposizione un proprio referente per la gestione della fornitura, che tenga i rapporti ed i contatti con l'Amministrazione.

3. L'Unione si riserva la facoltà, entro 15 (quindici) giorni dalla consegna, di chiedere la sostituzione delle taglie dei capi che si rendesse necessaria. L'operatore economico dovrà provvedere alla sostituzione entro un termine di tempo non superiore a 15 (quindici) giorni, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12.

ART. 3 - GARANZIA POST VENDITA

1. La verifica della fornitura di cui al successivo articolo 10 non esonera l'operatore economico da responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che possono emergere successivamente. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere coperti da garanzia per un periodo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data della fattura.
2. L'operatore economico, fino alla scadenza del periodo di garanzia, avrà l'obbligo di effettuare a propria cura tutti gli interventi necessari per eliminare difetti, imperfezioni o difformità entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della PEC con la quale l'Unione avrà comunicato il rilievo. Inoltre si assume l'obbligo, in caso di necessità, di sostituire gli articoli forniti. Le sostituzioni in garanzia dovranno essere effettuate a completo carico e spese dell'operatore economico.

ART. 4 QUANTITA'

1. Le quantità e le tipologie di articoli presunte durante la durata contrattuale sono quelle indicate nel dettaglio economico. Tali quantità e tipologie di capi (calcolate in base agli acquisti pregressi e in base alle previsioni effettuate) non sono vincolanti per l'Amministrazione, che si riserva pertanto di ordinare qualsiasi prodotto, per numero e tipologia, tra quelli compresi nell'elenco di cui alla Parte B del Capitolato, fermo restando l'importo complessivo di cui al successivo art....
2. I prezzi applicati ai singoli articoli saranno quelli indicati dall'aggiudicatario nell'apposito listino prezzi da presentare nella documentazione di gara. Tali prezzi si considerano vincolanti e non potranno essere modificati durante la durata contrattuale.
3. Il Comando di Polizia Unica dell'Unione, sulla base di specifici ordinativi che verranno commissionati durante il periodo contrattuale, ordinerà gli articoli e le quantità di interesse, secondo gli importi unitari forniti, nel rispetto dell'importo massimo stabilito al successivo art. 6.

ART. 5 DURATA

1. Il presente affidamento ha durata di 18 mesi dall'avvio dell'esecuzione, corrispondente alla comunicazione -via pec- del primo ordinativo di fornitura da parte del Comando di Polizia Municipale.
2. L'affidamento potrà avere minor durata rispetto a quella indicata, in caso di esaurimento dell'importo complessivo massimo stimato ai sensi dell'art. 6.
3. L'amministrazione si riserva la possibilità di esaurire l'intero importo della fornitura anche in un solo anno o frazione di anno.

ART. 6 IMPORTO MASSIMO STIMATO

1. L'importo complessivo stimato dell'affidamento ammonta a Euro 26.400,00 oltre IVA nei termini di legge.
2. L'ammontare indicato al comma 1 del presente articolo costituisce l'importo massimo eseguibile del contratto, senza obbligo di esecuzione dell'intero importo.
3. I prezzi unitari sono quelli che, per ciascuna prestazione, verranno offerti dall'aggiudicatario nel dettaglio economico presentato in sede di gara ovvero nel listino prezzi.
4. L'Unione commissionerà le prestazioni sulla base delle necessità che si manifesteranno nel corso della durata contrattuale, ai prezzi unitari offerti dal concorrente aggiudicatario nel dettaglio economico e/o indicati nel listino prezzi. L'Unione nel corso dell'esecuzione del contratto oggetto del presente appalto si riserva la facoltà di acquisire prestazioni fino alla concorrenza dell'importo massimo di cui al comma 1 e/o di variare le singole quantità di fabbisogno e la possibilità di non richiedere alcuni degli articoli previsti nel Dettaglio ma comunque compresi nell'elenco di cui alla parte B del presente capitolato, senza obbligo di raggiungimento dell'importo massimo.
5. Si intendono compresi e compensati nell'offerta economica presentata tutti gli oneri di cui all'appalto, sia quelli previsti per la completa esecuzione della prestazione sia quelli relativi ad ogni altra attività funzionale all'oggetto della fornitura (comprese quelle di consegna, di rilevazione delle misurazioni delle taglie e spese di qualsiasi altra natura).
6. L'importo complessivo del contratto potrà variare in aumento o in diminuzione, secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016. Qualora l'importo contrattuale subisca una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% dello stesso, l'appaltatore potrà richiedere la risoluzione del contratto.
8. Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze- DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 7 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere tra comunicazione ed accettazione dell'affidamento della fornitura in oggetto, tramite posta certificata, ai sensi del D.lgs. 50/2016, art.32, co.14.

ARTICOLO 8- OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

PERSONALE ADIBITO ALLA FORNITURA

1. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. L'aggiudicatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili e ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

3. L'aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente ove previsti e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.
4. L'aggiudicatario è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'aggiudicatario dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
5. L'aggiudicatario deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999.
6. La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta della stazione appaltante la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.
7. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettore del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta ed anche all'ispettore suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento della fornitura, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Aggiudicatario non può opporre eccezione alla stazione appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.

NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008

1. Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali si debbano adottare specifiche misure di sicurezza e, pertanto, non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI.
2. L'aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, previsti dal d.lgs. 81/2008, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. L'Aggiudicatario garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche di prestazione lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure di sicurezza proprie dell'appalto.
3. Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/08 così come modificato dal d.lgs. n. 106/09 la stazione appaltante dell'Unione provvederà alla verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), dell'idoneità tecnico professionale delle Imprese appaltatrici in relazione ai servizi e alle forniture in oggetto da affidare in appalto.

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI PUBBLICI DIPENDENTI

1. L'Aggiudicatario, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti" dell'Unione del Mugello approvato con delibera di Giunta n. 89 del 18-12-2013, e del "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti" di cui al D.P.R. n. 62/2013, allegati agli atti di gara.
2. L'Aggiudicatario ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli dell'eventuale Subappaltatore.

3. Il contratto è risolto previa diffida, decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa, in caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui ai citati codici di comportamento

ART. 9 PAGAMENTI E TRACCIABILITA'

1. I pagamenti all'aggiudicatario saranno effettuati in base allo svolgimento effettivo delle prestazioni svolte.
2. Il pagamento avverrà nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge -30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura elettronica- mediante bonifico bancario su c/c dedicato, previa verifica degli standard qualitativi della fornitura e regolare esecuzione della stessa e trattenendo dal corrispettivo, se del caso, le penali di cui all'art. 12. L'Unione Montana si riserva la facoltà di procedere a liquidazioni parziali, relative al materiale positivamente verificato.
3. Secondo le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'art. 1 c. 629 lett. b) della legge 23 dicembre n. 190, la fattura elettronica dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti".
4. Il Codice Univoco Ufficio di questa P.A. è: C7AW85.
5. L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti dei propri subappaltatori/subcontraenti, conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010. In particolare:
 - a. si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad aprire o comunque a fornire gli estremi di un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale ricevere i pagamenti per il presente servizio e a comunicare i nominativi della/delle persona/persona delegata/e ad operare su di esso. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il contratto si risolverà di diritto.
 - b. assume pertanto l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del suddetto conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

ART. 10 VERIFICA FORNITURA

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità in corso di esecuzione e definitiva, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione.
2. La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione individuato nel Comandante di Struttura Unica Polizia Municipale. Questi è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del contratto ogni difformità o inadempienza rilevata nell'esecuzione del servizio rispetto agli obblighi contrattuali.
3. Le operazioni di verifica della fornitura saranno eseguite non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione del singolo ordinativo di fornitura. Il controllo sarà finalizzato a verificare che i capi vestiario siano privi di eventuali difetti o imperfezioni dei tessuti e della confezione: le cuciture e le impunture dovranno essere realizzate ad opera d'arte, i bottoni e le cerniere lampo applicati in modo solido, le asole non devono presentare fili penduli.
In particolare sarà verificata la conformità:
 - dell'etichettatura alla normativa vigente;
 - delle caratteristiche tecniche descritte nella PARTE B – CARATTERISTICHE TECNICHE del Capitolato Speciale d'Appalto;

- dei requisiti prescritti nel Regolamento di attuazione dell'art.12 della L.R. 3 aprile 2006, approvato con Decreto della Giunta Regionale n.6/R del 02/03/2009 e pubblicato sul Burt n.5 del 11/03/2009. In caso di esito negativo della verifica, verrà assegnato all'operatore economico un termine di tempo, non superiore a 15 (quindici) giorni, entro il quale dovrà provvedere alla sostituzione del materiale difettoso e/o non conforme, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 4.

Le partite contestate si intendono, a tutti gli effetti, come non consegnate e dovranno essere sostituite entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione mediante PEC. Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione, non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penalità per ritardi.

ART. 11 SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le modalità indicate dall'articolo 105 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. L'operatore economico aggiudicatario potrà procedere al subappalto limitatamente al 30% dell'importo contrattuale previsto
2. In sede di presentazione dell'offerta l'operatore economico deve manifestare espressamente la volontà di subappalto con l'indicazione delle parti di fornitura che intende eventualmente subappaltare.
3. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'aggiudicatario; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Nella richiesta deve espressamente indicata la ditta subappaltatrice nei confronti della quale l'Unione effettuerà i dovuti controlli sia in ordine al possesso dei requisiti generali (art.80 del D.Lgs. 50/2016) sia di quelli di ordine tecnico professionale; e in caso di esito negativo, l'Unione Montana si riserva di non autorizzare il subappalto stesso.
4. In caso di subappalto, la ditta aggiudicataria dovrà depositare una copia del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio della fornitura
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario dell'appalto che rimane unico e solo responsabile nei confronti della stazione appaltante delle prestazioni subappaltate.
6. L'Unione non procederà in nessun caso al pagamento diretto dei subappaltatori. L'appaltatore dovrà quindi trasmettere copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.
7. Si precisa che nei confronti dell'Unione il responsabile della fornitura, anche tramite subappalto, resta sempre la ditta aggiudicataria.
8. In caso di subappalto non autorizzato, lo stesso sarà causa di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il diritto a richiedere eventuali maggiori danni.
9. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi della materia prima o di prodotti semilavorati.

ART. 12 PENALI

1. La consegna della fornitura dovrà avvenire entro il termine indicato all'art. 2 del presente CSA, salvo tenere conto delle motivazioni scritte della ditta a giustificazione dell'eventuale ritardo.
2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna, sarà applicata una penale pecuniaria nella misura di Euro 50,00. I termini di consegna e ritardo sono calcolati in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento della lettera d'ordine mediante PEC.
3. Nel caso in cui la consegna avvenga dopo 50 (cinquanta) giorni dalla data di ordinazione (quindi con un ritardo superiore a 20 (venti) giorni rispetto a quanto previsto all'art.2), l'Unione si riserva di risolvere il contratto, senza che l'originario aggiudicatario possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo.

4. L'Unione dovrà comunicare le penalità applicate all'operatore economico, a mezzo PEC, entro e non oltre 10 gg. dalla consegna avvenuta con ritardo. L'aggiudicatario avrà facoltà di presentare, entro un termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento di quanto contestato, memorie/deduzioni in materia che verranno valutate dall'Unione. Trascorso il termine predetto, o nel caso in cui le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Unione provvederà all'applicazione delle penalità sopra indicate.
5. Nel caso di reiterati ed immotivati ritardi l'Unione potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura.
6. L'applicazione delle penali, di cui al presente articolo, avverrà attraverso la compensazione del credito, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi dovuti.

ART. 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Nel caso in cui l'appaltatore non osservi in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente Capitolato d'appalto e nella proposta economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'Amministrazione comunale di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile.
2. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:
 - Perdita dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 80 e ss. del D.lgs. 50/2016 e smi
 - nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n.136/2010;
 - in caso di subappalto non autorizzato;
 - in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
 - in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compreso quelli del subappaltatore;
 - mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale della ditta;
 - in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).
 - in caso di consegna di articoli non conformi alla normativa regionale ovvero alle normative nazionali e europee in materia (cfr. art. 1)
 - ritardo nelle consegne pari o superiori a 20 giorni rispetto alla data stabilita nell'ordinativo;
 - recidiva (superiore a 3) nei ritardi nelle consegne dei prodotti rispetto a quanto stabilito all'art. 2 del presente Capitolato;
 - consegna di articoli non corrispondenti e non conformi rispetto a quelli richiesti e qualora l'Amministrazione non ritenga di chiederne la sostituzione;
3. Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. le seguenti occorrenze:
 - a. dopo 3 contestazioni scritte circa lo scarso livello qualitativo della fornitura, per evidenti difetti dipendenti dalla lavorazione e/o dal materiale utilizzato
 - b. reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente CSA, contestate per iscritto dalla stazione appaltante e in assenza di giustificazioni ritenute valide, ferma restando l'applicazione delle penali previste dall'art. 12;
 - c. inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato all'aggiudicatario per porre fine all'inadempimento;
4. L'Unione procederà alla contestazione scritta degli addebiti tramite PEC: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società

potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.

5. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:
 - resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - l'Amministrazione sospende tutti i pagamenti, fatta salva ogni altra azione o diritto per il risarcimento dei danni ulterioriResta inteso che ai sensi della normativa vigente in materia, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, saranno oggetto di segnalazione all'autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
6. Il contratto potrà essere risolto qualora la stazione appaltante accerti la disponibilità di nuove convenzioni o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni tecniche e/oe/o economiche più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, sempre che il medesimo non sia disposto ad un adeguamento tecnico e/o economico in conformità a tali iniziative.

ART. 14 - RECESSO

1. Ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016, l'Unione si riserva la facoltà di recedere, in qualunque tempo, previa formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore ai venti giorni.
2. In tal caso l'Unione corrisponderà alla ditta aggiudicataria il pagamento delle prestazioni relative alla fornitura eseguita, purché correttamente ed a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo della fornitura non eseguita rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art.1456 C.C., è fatto divieto assoluto all'aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, la fornitura oggetto del presente contratto pena la nullità del contratto stesso, nonché il risarcimento di ogni danno e spesa a favore dell'Unione.
2. E' fatto salvo quanto previsto all'art.106 co. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

ART. 16 - CLAUSOLE PARTICOLARI

Le ditte aggiudicatarie, ai sensi dell'art.24 della legge R.T. n.38/2007, hanno l'obbligo di informare immediatamente l'Unione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei loro confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

ART. 17- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali, compiuto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, avviene nel rispetto di:
 - a) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito Regolamento UE);
 - b) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
 - c) decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016).
2. Ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali (da qui in avanti Regolamento UE), la stazione appaltante provvederà a nominare l'aggiudicatario quale Responsabile del trattamento

ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto che comportano il trattamento di dati personali per conto del Titolare.

3. A tal fine, l'Aggiudicatario dovrà essere in possesso dei necessari requisiti di esperienza, affidabilità e capacità in materia di trattamento dei dati personali, tali da soddisfare i requisiti richiesti dal Regolamento e da garantire i diritti degli interessati del trattamento.

4. L'Aggiudicatario in quanto Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli con il presente appalto, sarà chiamato a trattare i seguenti tipi di dati:

- dati anagrafici,
- dati inerenti le taglie e/o misure del personale relative al vestiario ed alle calzature

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile del trattamento si impegna a:

a. rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;

b. trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

c. trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate, che il Responsabile si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare;

d. garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto

e. adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

f. valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

5. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a:

•restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;

•distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

6. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".

7. Il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile. Tali misure tecniche ed organizzative, nonché i sistemi di sicurezza adottati dovranno essere accuratamente descritti nella documentazione richiesta ai sensi del comma 3 del presente articolo.

8. Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del

danno causato agli “interessati”. In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

9. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ART. 18 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il R.U.P. è il Comandante Paolo Baldini (tel. 0558477405; p.baldini@uc-mugello.fi.it), responsabile del Comando di Struttura Unica di Polizia Municipale.

ART. 19 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

La fornitura sarà regolata dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di forniture di beni e servizi, dalle norme contenute nel regolamento per la disciplina dei contratti e dal presente Capitolato Speciale di Appalto, nonché dal Codice Civile.

La partecipazione all'appalto de quo, oggetto del presente Capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.

ART. 20 - FORO

Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione delle disposizioni contenute nel presente CSA, è competente esclusivo ed inderogabile il foro di Firenze con esclusione di ogni altro.

PARTE B - CARATTERISTICHE TECNICHE

Allegato 1) al Capitolato speciale d'appalto – Caratteristiche tecniche

Nell'elenco seguente, in corrispondenza di ciascun capo di abbigliamento per il quale esiste un riferimento nell'Allegato "B" del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 2 marzo 2009 n° 6/R, di seguito denominato anche "REGOLAMENTO", è indicato il codice di riferimento nel REGOLAMENTO stesso.

Ogni capo di abbigliamento oggetto della fornitura, fatte salve le specifiche e le varianti rispetto alle previsioni del REGOLAMENTO dettagliate in corrispondenza di ciascun capo, dovrà avere le caratteristiche previste dal REGOLAMENTO per il capo con il codice corrispondente.

1. *Giacca estiva e invernale, modello femminile e maschile*: Vedi codice UO01 del REGOLAMENTO
2. *Pantaloni estivi e invernali, modello femminile e maschile*: Vedi codice UO02 del REGOLAMENTO
3. *Pantaloni estivi in cotone unisex*: Vedi codice UO03 del REGOLAMENTO
4. *Camicia manica lunga, modello femminile e maschile*: Vedi codice UO05 del REGOLAMENTO
5. *Camicia manica corta, modello femminile e maschile*: Vedi codice UO06 del REGOLAMENTO
6. *Camicia manica lunga unisex*: Vedi codice UO07 del REGOLAMENTO
7. *Giaccone impermeabile unisex*: Vedi codice UO08 del REGOLAMENTO
8. *Giubbotto estivo*: Vedi codice AM06 del REGOLAMENTO
9. *Impermeabile lungo*: Vedi codice UO09 del REGOLAMENTO
10. *Impermeabile estivo ¾*: Vedi codice UO11 del REGOLAMENTO
11. *Pantaloni impermeabili*: Vedi codice UO10 senza imbottitura interna estraibile del REGOLAMENTO
12. *Maglione unisex scollo a V*: Vedi codice UO14 del REGOLAMENTO
13. *Maglione unisex collo Lupetto con zip*: Vedi codice UO15 del REGOLAMENTO senza membrana antivento e traspirante.
14. *Maglione unisex collo lupetto*: Vedi codice U015 del REGOLAMENTO
15. Maglione collo alto unisex in Pile
15. *Gilet unisex*: Vedi codice U013 del REGOLAMENTO
16. *Berretto maschile*: Vedi codice UO17 del REGOLAMENTO realizzato in un'unica versione estate/inverno in tessuto tipo goretex.
17. *Copricapo femminile*: Vedi codice UO18 del REGOLAMENTO realizzato in un'unica versione estate/inverno in tessuto tipo goretex.
18. *Cravatta*: Vedi codice UO19 del REGOLAMENTO
19. *Fermacravatta*: Vedi codice U020 del REGOLAMENTO
20. *Guanti unisex*: Vedi codice UO21 del REGOLAMENTO
21. *Cintura unisex*: Vedi codice U022 del REGOLAMENTO
22. *Cinturone unisex*: Vedi codice U023 del REGOLAMENTO
23. *Calze maschili invernali*: Vedi codice UO28 del REGOLAMENTO sia versione lunga sia in versione corta, colore solo blu.
24. *Calze maschili estive*: Vedi codice UO28 del REGOLAMENTO in versione lunga e corta colore solo blu.
25. *Calze femminili*: Vedi codice UO29 del REGOLAMENTO.
26. *Pantaloni elasticizzati (estivi ed invernali)*: Vedi codice MM01 del REGOLAMENTO senza tasche speciali per imbottiture rimovibili.
27. *Pantaloni in cordura*: Pantalone da motociclista in cordura con imbottitura all'interno,

colore blu notte con protezioni per le cadute (sulle ginocchia e sui fianchi), apertura al centro davanti con zip, nel fondo banda rifrangente e apertura laterale chiusa da zip. Cinturino in vita dotato di elastico e coulisse.

28. **Giaccone impermeabile unisex motociclisti:** Vedi codice MM02 del REGOLAMENTO

29. **Polo:** Vedi codice AM03 del REGOLAMENTO

30. **Giubbotto estivo:** Vedi codice MM06 del REGOLAMENTO dotato di protezioni estraibili (conformi alla norma UNI EN 1621) nella schiena, nelle spalle e nei gomiti.

31. **Giacca operativa:** Vedi codice CO01 del REGOLAMENTO – la giacca in questione deve essere dotata di una imbottitura estraibile per la stagione invernale.

32. **Pantaloni operativi:** Vedi codice CO02 del REGOLAMENTO

33. **Maglietta manica corta:** Vedi codice CO06 del REGOLAMENTO

34. **Fazzoletto da collo:** Vedi codice CO07 del REGOLAMENTO

35. **Calzini per anfi:** Vedi codice CO11 del REGOLAMENTO

36. **Calzamaglia:** Vedi codice CO12 del REGOLAMENTO

37. **Cappotto:** Vedi codice RA01 del REGOLAMENTO

38. **Scarpe unisex:** Vedi codice UO30 del REGOLAMENTO

39. **Scarpe femminili:** Vedi codice UO31 del REGOLAMENTO

40. **Stivaletti unisex:** Vedi codice UO32 del REGOLAMENTO

41. **Stivali unisex:** Vedi codice UO33 del REGOLAMENTO

42. **Scarpe trekking:** Vedi codice UO34 del REGOLAMENTO

43. **Fischio:** Vedi REGOLAMENTO

44. **Catenella per fischio** Vedi REGOLAMENTO

45. **Portamanette** Vedi REGOLAMENTO

46. **Portacaricatore** Vedi REGOLAMENTO

47. **Fondina per pistola in tecnopolimero** Vedi REGOLAMENTO

48. **Borsello.** Vedi REGOLAMENTO

49. **Spallaccio** Vedi REGOLAMENTO

50. **Distintivi grado cat. C** Vedi REGOLAMENTO

51. **Distintivi di grado cat. D** Vedi REGOLAMENTO

52. **Nastro vuoto (da 5 a 10 anni)** Vedi REGOLAMENTO

53. **Nastro con una barra verticale rossa in posizione centrale** Vedi REGOLAMENTO

54. **Nastro con due barre verticali rosse equidistanti dai bordi** Vedi REGOLAMENTO

55. **Nastro con tre barre verticali rosse equidistanti dai bordi e tra loro** Vedi REGOLAMENTO

56. **Soggolo sovrintendente** Vedi REGOLAMENTO

57. **Soggolo ispettore** Vedi REGOLAMENTO

58. **Soggolo commissario** Vedi REGOLAMENTO

57. **Alamari grandi** Vedi REGOLAMENTO

58. **Alamari piccoli** Vedi REGOLAMENTO

59. **Alamari ricamati** Vedi REGOLAMENTO

60. **Guanti bianchi** Vedi REGOLAMENTO

61. **Cordellina di argento** Vedi REGOLAMENTO

62. **Calze termiche** Vedi REGOLAMENTO

63. **Maglia termica** Vedi REGOLAMENTO

64. **Scaldacollo** Vedi REGOLAMENTO

65. **Zuccotto in pile** Vedi REGOLAMENTO

66. **Guanti per moto** Vedi REGOLAMENTO

67. **Casco moto** Vedi REGOLAMENTO

68. **Fregio Pegaso per cappello** Vedi REGOLAMENTO

69. **Distanziali** Vedi REGOLAMENTO

70. **Portachiavi** Vedi REGOLAMENTO

71. **Gilet giallo Fluorescente:** vedi codice AV01 del REGOLAMENTO

72. *Foderina per copricapo Giallo Fluorescente*: vedi codice AV02 del REGOLAMENTO
73. *Impermeabile lungo Giallo Fluorescente*: vedi codice AV03 del REGOLAMENTO
74. *Manicotto*: vedi codice AV04 del REGOLAMENTO
75. *Guanti antitaglio* Vedi REGOLAMENTO

In allegato il relativo Regolamento regionale.